



Avv. Salvatore Federico
NOTAIO

Repertorio n. 2304

Raccolta n. 1181

VERBALE DI ASSEMBLEA

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemiladiciannove il giorno tre del mese di luglio alle ore tredici in Roma via
Cassiodoro n. 1/a, nel mio studio notarile.

Registrato a Roma 2

UFFICIO DELLE ENTRATE

IL 09/07/2019 N. 19774

A richiesta

SERIE 1T

della Associazione "**BANCO ALIMENTARE Roma**", con sede in Roma, Via Franco
Sacchetti n. 14, Codice Fiscale n. 96162370587, iscritta al Registro delle ONLUS
della Regione Lazio;

Io sottoscritto

Avvocato Salvatore FEDERICO Notaio in Roma con studio in via Cassiodoro n.1/a,
iscritto nel Ruolo del Collegio Notarile dei Distretti riuniti di Roma, Velletri e Civita-
vecchia, mi sono recato in detti ora, giorno e luogo allo scopo di assistere, redigen-
done verbale, all'assemblea straordinaria dell'associazione richiedente convocata
il 1 luglio in prima convocazione e il 3 luglio in seconda convocazione, essendo la
prima andata deserta, per deliberare sul seguente:

ordine del giorno

1. Modifiche Statutarie per adeguamento alla Normativa del Codice del Terzo Setto-
re;

è presente la Signora

ALLINEY Serenella Maria nata a Roma il 1 aprile 1943, domiciliata per la carica in
Roma ove sopra, presso la sede dell'Associazione la quale interviene al presente
atto nella sua qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione dell'Associazio-
ne richiedente.

La Comparente della cui identità personale, io Notaio sono certo, ai sensi di statu-

	to, con il consenso degli intervenuti rinnova a me Notaio l'incarico di redigere il ver-	
	bale della presente adunanza; quindi procede alla verifica del raggiungimento del	
	quorum costitutivo assembleare prescritto dallo Statuto vigente e in tal senso evi-	
	denzia che sono presenti in proprio e per deleghe conservate agli atti dell'Associa-	
	zione n. ventiquattro su ventiquattro soci come da foglio di presenza che sotto-	
	scritto dalla stessa comparente e da me Notaio si allega al presente atto sotto la	
	lettera "A".	
	Pertanto, dopo aver	
	constatata	
	- la presenza del Presidente del Consiglio di Amministrazione in persona di se	
	stessa e dei consiglieri signori Mauro Incitti, Anna D'Amato, Antonio Daood, Ema-	
	nuele Perrotta, mentre gli altri consiglieri sono assenti giustificati;	
	- la presenza, in proprio e per delega conservate agli atti dell'Associazione, come	
	sopra già evidenziato, di n. ventiquattro su ventiquattro soci come dal foglio di pre-	
	senza come sopra allegato;	
	- che non esiste organo di controllo;	
	- la regolarità della convocazione avvenuta con avviso del 14 giugno 2019 ai sensi	
	dello Statuto vigente;	
	dichiara	
	la presente assemblea validamente costituita ed atta a deliberare sul sopra trascrit-	
	to ordine del giorno.	
	Dando inizio ai lavori assembleari il Presidente dell'assemblea sottopone quindi a-	
	gli intervenuti le modifiche allo Statuto il cui testo è stato previamente distribuito a	
	tutti gli intervenuti. In questo senso illustra le ragioni sottese alle modifiche statu-	
	tarie proposte, evidenziando che esse sono obbligatorie, onde adeguare lo Statuto	

	vigente alla nuova normativa sul Terzo Settore, ad eccezione dell'art 3 c. 2 che ri-	
	guarda eventuali attività secondarie e strumentali, che viene introdotto nello statuto	
	sulla base dell'art. 6 CTS.	
	A seguire dà lettura delle citate modifiche e degli articoli dello Statuto nella loro	
	nuova formulazione.	
	Terminata la lettura il Presidente dichiara aperto il dibattito.	
	Il Presidente prende atto che non vi è alcuna richiesta di intervento da parte dei pre-	
	senti quindi pone in votazione le modifiche statutarie proposte .	
	L'assemblea, all'unanimità dei soci intervenuti in proprio e per delega, approva le	
	modifiche statutarie proposte.	
	Terminate le operazioni di voto il Presidente proclama approvate:	
	1. le modifiche allo Statuto nel testo predisposto.	
	2. lo stesso Statuto sociale aggiornato a seguito delle modifiche che precedono	
	nel testo che previa approvazione dell'assemblea, viene allegato al presente atto	
	sotto la lettera "B" debitamente sottoscritto dalla Comparente e da me Notaio.	
	La Comparente mi esonera dalla lettura degli allegati dichiarando di averne esatta	
	conoscenza.	
	Null'altro essendovi da deliberare e poiché nessuno chiede la parola il presente ver-	
	bale viene chiuso alle ore undici e trenta minuti.	
	Richiesto io Notaio ho ricevuto il presente atto, da me letto alla Comparente la qua-	
	le a mia domanda lo dichiara conforme alla sua volontà e con me Notaio lo sotto-	
	scrive alle ore undici e trentadue.	
	Scritto con mezzi meccanici da persona di mia fiducia ed in parte manoscritto da	
	me Notaio su un foglio per tre pagine intere e parte della presente quarta pagina	
	fin qui.	

[illegible]

	ALLEGATO "B" ALL'ATTO REP. N. 2304/1181 DEL 3 LUGLIO 2019	
	"ASSOCIAZIONE BANCO ALIMENTARE ROMA - ODV"	
	STATUTO	
	ARTICOLO 1 - L'ASSOCIAZIONE BANCO ALIMENTARE Roma, costituita in	
	data 14 dicembre 1990 (Rep. N. 60768, Raccolta n. 13364) modifica il suo Statuto	
	in adempimento del Decreto Legislativo 117 del 3.7.2017 "Codice del Terzo	
	Settore" e acquisisce la denominazione "Organizzazione di Volontariato".	
	L'Associazione è disciplinata dal presente Statuto e dagli eventuali regolamenti	
	che, approvati secondo le norme statutarie, si rendessero necessari per meglio	
	regolamentare specifici rapporti associativi o attività.	
	ARTICOLO 2 – SEDE	
	L'Associazione ha sede in Roma.	
	Le variazioni di indirizzo all'interno del Comune non costituiscono modificazioni di	
	statuto.	
	ARTICOLO 3 – FINALITA'	
	Per il perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale,	
	l'Associazione svolge, senza scopo di lucro e avvalendosi in modo prevalente delle	
	prestazioni dei volontari associati, le seguenti attività di interesse generale di cui	
	all'articolo 5 comma 1, lettera u) del decreto Legislativo n. 117/2017: opera la	
	cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla Legge 19 agosto 2016 n. 166, al	
	fine di contribuire alla soluzione dei problemi della fame, dell'emarginazione e della	
	povertà, in particolare, mediante la raccolta delle eccedenze di produzione agricole	
	dell'industria, specialmente alimentare, e la ridistribuzione delle stesse ad enti ed	
	iniziative che si occupano di assistenza e di aiuto ai poveri ed agli emarginati,	
	nonché la distribuzione di derrate provenienti da programmi nazionali e	

	internazionali; potrà inoltre coordinare e sostenere gli interventi di altre	
	organizzazioni caritative al fine di rendere più efficace e capillare lo svolgimento	
	della propria attività istituzionale.	
	L'associazione potrà inoltre svolgere, a norma dell'art 6 del Codice del Terzo	
	Settore, attività diverse da quelle di interesse generale sopra indicate purché	
	secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti	
	con apposito Decreto ministeriale. Tali attività sono individuate con apposita	
	delibera dell'Assemblea.	
	L'Associazione si occuperà inoltre di promuovere tutte le iniziative utili a	
	sensibilizzare l'opinione pubblica e le autorità competenti nei confronti del	
	problema della povertà e dell'emarginazione e dello spreco alimentare.	
	L'Associazione opererà prevalentemente nell'ambito della Regione Lazio.	
	ARTICOLO 4 – ASSOCIATI	
	Gli Associati sono le persone che, condividendo i principi emergenti dal presente	
	statuto, collaborano attivamente e personalmente in modo volontario e senza fini di	
	lucro al perseguimento dello scopo istituzionale e all'esercizio delle attività	
	dell'Associazione con la loro opera, con le loro competenze e conoscenze. Non è	
	ammesso per i volontari associati stipulare con l'associazione alcun tipo di	
	contratto avente come oggetto rapporti di lavoro dipendente o autonomo.	
	Il corpo sociale è composto da associati fondatori e associati ordinari, cui	
	competono gli stessi diritti e doveri nei confronti dell'Associazione, che è	
	organizzata secondo il principio generale della democraticità della struttura e	
	dell'assenza di discriminazione fra le persone.	
	Gli associati sono tenuti all'adempimento, sollecito, collaborativo e secondo buona	
	fede, degli obblighi derivanti dallo Statuto, dai Regolamenti e dalle deliberazioni	

	associative, fra i quali l'obbligo di contribuire alle necessità economiche	
	dell'Associazione mediante il pagamento della quota associativa fissata	
	periodicamente dall'Organo Amministrativo. A tutti gli Associati è garantito pieno e	
	paritetico diritto di voto su qualunque decisione dell'assemblea ordinaria e	
	straordinaria.	
	Ciascun associato ha diritto alla consultazione dei libri dell'Associazione (libro degli	
	Associati, libro dei verbali dell'Assemblea, libro dei verbali del Consiglio Direttivo,	
	libro dei verbali dell'Organo di controllo) facendone richiesta al Consiglio Direttivo,	
	il quale ne consentirà l'esame personale presso la sede dell'Associazione, con	
	facoltà di farne copie ed estratti a spese dell'Associazione.	
	ARTICOLO 5 - AMMISSIONE DEGLI ASSOCIATI	
	Chi vuole entrare a far parte dell'Associazione ne fa domanda all'Organo	
	Amministrativo mediante istanza che contenga, oltre alle proprie generalità,	
	un'esplicita adesione al presente statuto. La domanda di ammissione deve essere	
	accompagnata da una presentazione al fine di meglio illustrare le affinità del	
	richiedente alla realizzazione dello scopo associativo. Sull'istanza si pronuncia	
	l'Organo Amministrativo con delibera motivata da adottarsi entro sessanta giorni. In	
	esito all'ammissione il richiedente è iscritto nel libro degli associati. Il richiedente al	
	quale sia stato comunicato il rigetto della domanda può chiedere, entro sessanta	
	giorni, che sull'istanza di ammissione si pronunci l'assemblea nella prima adunanza	
	successiva.	
	ARTICOLO 6 - PERDITA DELLA QUALIFICA DI ASSOCIATO	
	La qualifica di associato è a tempo indeterminato, ma l'associato può recedere in	
	ogni tempo dall'Associazione dandone comunicazione all'Organo Amministrativo	
	con congruo preavviso mediante lettera raccomandata o altra modalità che assicuri	

	la prova dell'avvenuta ricezione.	
	Il recesso ha effetto immediato, non libera il recedente dall'obbligo di pagare la	
	quota associativa per l'anno in corso, salva diversa deliberazione del Consiglio	
	Direttivo; in ogni caso non dà diritto alla ripetizione di quanto versato	
	all'Associazione.	
	L'associato che sia venuto meno in modo grave ai propri doveri derivanti dal	
	presente statuto o che sia gravemente inadempiente rispetto alle obbligazioni	
	proprie di ciascun associato può essere escluso con deliberazione motivata e voto	
	segreto dell'Organo Amministrativo; contro detta deliberazione è sempre possibile	
	il ricorso all'assemblea.	
	Nel caso in cui siano venute a cessare le cause dell'esclusione l'associato può	
	essere riammesso.	
	ARTICOLO 7 - VOLONTARI	
	L'Associazione si avvale in misura prevalente nello svolgimento delle proprie	
	attività dell'opera di volontari. Sono volontari coloro che per libera scelta svolgono	
	attività in favore dell'Associazione o dei progetti dell'Associazione mettendo a	
	disposizione il proprio tempo e le proprie capacità in modo personale e gratuito	
	senza fini di lucro neanche indiretto.	
	I volontari, non associati, che svolgono la loro attività in modo non occasionale	
	devono essere iscritti in apposito registro dei volontari.	
	ARTICOLO 8 – ORGANI	
	Sono organi dell'Associazione:	
	- l'Assemblea degli associati;	
	- l'organo di amministrazione denominato Consiglio Direttivo;	
	- il Presidente;	

	- il Vice-Presidente;	
	- l'Organo di controllo.	
	ARTICOLO 9 - ASSEMBLEA	
	L'assemblea degli associati:	
	- nomina e revoca i componenti del Consiglio Direttivo, dell'Organo di controllo;	
	- approva il bilancio di esercizio;	
	- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali;	
	- delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo e dello Statuto;	
	- approva i regolamenti;	
	- delibera sullo scioglimento, la trasformazione, la fusione e la scissione	
	dell'Associazione;	
	- delibera sulle impugnazioni delle delibere del Consiglio Direttivo che respingono	
	domande di ammissione o che procedono all'esclusione di un associato;	
	- delibera sugli altri oggetti ad essa attribuiti dalla legge o dal presente Statuto.	
	L'assemblea è convocata dall'Organo Amministrativo, presso la sede	
	dell'Associazione o in altro luogo, almeno una volta all'anno, entro 120 (centoventi)	
	giorni dalla chiusura dell'esercizio, per l'approvazione del bilancio di esercizio e per	
	il rinnovo delle cariche venute a scadere.	
	L'assemblea deve inoltre essere convocata ogni qualvolta il Consiglio Direttivo ne	
	ravvisi la necessità o quando ne sia fatta richiesta motivata da almeno un decimo	
	degli associati aventi diritto di voto.	
	L'assemblea è convocata mediante avviso, contenente l'indicazione del giorno,	
	dell'ora, del luogo dell'adunanza, dell'eventuale data di seconda convocazione e	
	l'elenco delle materie da discutere, inviato ad ogni associato a mezzo di strumento	
	di comunicazione che garantisca la prova dell'avvenuta ricezione almeno sette	

	giorni prima dell'assemblea.	
	La convocazione è in ogni caso valida se inoltrata all'indirizzo, anche di posta elettronica, comunicato dall'associato nella domanda di ammissione o	
	successivamente variato mediante comunicazione scritta validamente pervenuta	
	all'Associazione.	
	L'avviso di convocazione deve pervenire agli aventi diritto almeno sette giorni	
	prima della data fissata per l'assemblea.	
	Hanno diritto di voto tutti gli associati iscritti da almeno novanta giorni.	
	Si considera quale data di iscrizione quella in cui è stata adottata la delibera di	
	ammissione dell'associato.	
	Ciascun associato esprime un solo voto. Ciascun associato può farsi	
	rappresentare in assemblea da altro associato mediante speciale delega scritta,	
	apponibile anche in calce all'avviso di convocazione. Un associato può ricevere al	
	massimo tre deleghe, ovvero cinque deleghe nel caso che l'Associazione abbia	
	non meno di 500 (cinquecento) associati.	
	Il voto si esercita in modo palese.	
	L'assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione o, in sua assenza, dal	
	componente più anziano in carica del Consiglio Direttivo o, in assenza anche di	
	questo, dall'associato indicato dall'assemblea stessa; la verbalizzazione dei	
	contenuti dell'assemblea è affidata ad un segretario nominato dal Presidente	
	dell'assemblea, ovvero ad un Notaio nei casi previsti dalla legge o qualora il	
	Consiglio Direttivo ne ravvisi l'opportunità. Il relativo verbale è trascritto nel libro	
	verbali dell'assemblea.	
	Nei casi ritenuti opportuni dal Consiglio Direttivo, indicati nell'avviso di	
	convocazione, le riunioni dell'assemblea possono svolgersi anche con modalità	

	non contestuali ossia in audio o video conferenza, purché ricorrano le seguenti	
	condizioni, di cui si darà atto nel verbale:	
	a) che sia consentito al Presidente dell'assemblea l'accertamento dell'identità degli	
	intervenuti non personalmente presenti;	
	b) che sia consentito al verbalizzante di percepire in modo adeguato i fatti e gli atti	
	compiuti nella riunione;	
	c) che sia consentito a tutti gli intervenuti di partecipare alla discussione e alla	
	votazione simultanea agli argomenti posti all'ordine del giorno, nonché di visionare,	
	ricevere e trasmettere documenti.	
	Verificandosi tali presupposti l'assemblea si ritiene svolta nel luogo ove sono	
	presenti il Presidente ed il verbalizzante.	
	L'assemblea è validamente costituita con la presenza della metà più uno degli	
	associati aventi diritto di voto e delibera a maggioranza dei voti espressi dai	
	presenti.	
	In seconda convocazione l'assemblea delibera con il voto favorevole della	
	maggioranza dei voti espressi dai presenti, qualunque sia il numero degli associati	
	intervenuti.	
	Per le deliberazioni riguardanti modifiche dello statuto occorre la presenza di	
	almeno tre quarti degli associati ed il voto favorevole della maggioranza dei	
	presenti.	
	Per le deliberazioni riguardanti lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione	
	del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.	
	Nelle deliberazioni che riguardano la loro responsabilità i componenti il Consiglio	
	Direttivo non hanno diritto di voto.	
	ARTICOLO 10 - CONSIGLIO DIRETTIVO	

	L'associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo composto da un minimo di	
	cinque ad un massimo di nove membri nominati dall'assemblea. Il Consiglio	
	Direttivo nomina nel suo seno un Presidente, ed un Vice-Presidente.	
	Inoltre potrà nominare un Segretario con il compito e la responsabilità di compilare	
	e seguire la corretta tenuta dei libri sociali nonché un Tesoriere cui affidare la	
	tenuta delle scritture contabili e dei fondi associativi.	
	I Consiglieri durano in carica tre anni, non hanno diritto a compenso ad eccezione	
	del rimborso delle spese vive sostenute sulla base di idonea documentazione.	
	Il Consiglio Direttivo ha tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione,	
	provvede a regolare l'attività dell'Associazione redigendo un Regolamento interno,	
	nomina direttori e responsabili a seconda dell'attività dell'associazione, predispone	
	il bilancio. Può nominare un Comitato di Garanti, Comitati Tecnici-Scientifici ed	
	ogni altro organismo di carattere consultivo che riterrà opportuno per lo	
	svolgimento delle attività dell'Associazione, specificandone mansioni ed eventuali	
	compensi.	
	Il Consiglio Direttivo potrà deliberare la nomina di un Direttore Operativo che sotto	
	il controllo e seguendo le direttive del Presidente avrà il compito di gestire	
	l'ordinaria amministrazione dell'associazione.	
	Il Consiglio Direttivo si riunisce su richiesta del Presidente o della maggioranza dei	
	suoi membri e delibera a maggioranza degli intervenuti. Le delibere devono essere	
	prese con voto palese. A parità dei voti, prevale quello di chi presiede il Consiglio.	
	Il Presidente ed il Vice-Presidente, in sua assenza od impedimento, rappresentano	
	l'ente di fronte ai terzi o in giudizio e danno esecuzione alle delibere del Consiglio.	
	ARTICOLO 11 - ORGANO DI CONTROLLO	
	Nei casi previsti dalla Legge, ovvero qualora sia ritenuto opportuno, l'assemblea	

	nomina un Organo di Controllo monocratico o collegiale secondo le determinazioni	
	assunte in sede di nomina.	
	L'Organo di Controllo vigila sull'osservanza della Legge e dello Statuto, sul rispetto	
	dei principi di corretta amministrazione, sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo,	
	amministrativo e contabile dell'Associazione e sul suo concreto ordinamento. Può	
	inoltre esercitare la revisione legale dei conti.	
	I componenti l'Organo di Controllo hanno diritto a partecipare, senza diritto di voto,	
	alle riunioni del Consiglio Direttivo e a quelle dell'assemblea che approva il bilancio.	
	Se collegiale, l'Organo di Controllo è composto di tre membri scelti fra persone non	
	associate, ameno una delle quali deve essere iscritta nel Registro dei revisori legali.	
	I componenti l'Organo di Controllo durano in carica tre esercizi e sono rieleggibili.	
	La scadenza dell'Organo di Controllo non può coincidere con quella del Consiglio	
	Direttivo; a tal fine, è possibile che la nomina possa avere, una tantum, durata ultra	
	o infra- triennale.	
	Ai componenti l'Organo di Controllo si applicano le disposizioni dell'art. 2399 cod.	
	civ..	
	La funzione di componente l'Organo di Controllo è incompatibile con quella di	
	componente il Consiglio Direttivo.	
	ARTICOLO 12 - LIBRI SOCIALI	
	Vengono tenuti e aggiornati a cura del Consiglio Direttivo:	
	– Libro degli associati	
	– Registro dei volontari	
	– Libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea	
	– Libro delle adunanze e deliberazioni del Consiglio Direttivo	
	Il libro dei verbali dell'Organo di Controllo – se nominato - viene tenuto a cura di	

	detto organo.	
	ARTICOLO 13 – PATRIMONIO	
	Il patrimonio dell'Associazione è l'insieme dei beni, mobili ed immobili di proprietà	
	dell'ente, provenienti da contributi degli associati e dalle quote associative, da	
	rendite patrimoniali, dai contributi dalle erogazioni e contributi di cittadini, di Enti	
	pubblici e privati, nazionali e internazionali, dai proventi di attività di fundraising,	
	iniziative di crowdfunding, da donazioni, eredità e lasciti generali e da eccedenze di	
	bilancio, nonché dai contributi degli enti caritatevoli affiliati al fine della copertura	
	dei costi necessari al funzionamento e allo svolgimento delle attività sociali di cui	
	all'Art. 3.	
	Il patrimonio è destinato allo svolgimento dell'attività istituzionale così come definita	
	dal presente statuto all'Art. 3.	
	Il Patrimonio iniziale dell'Associazione è di 15.000 Euro	
	In coerenza con l'assenza di ogni scopo di lucro, è vietata la distribuzione anche	
	indiretta di utili e avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominati a favore	
	di associati, lavoratori, collaboratori, amministratori ed altri componenti gli organi	
	sociali, anche in occasione di recesso o cessazione individuale del rapporto	
	associativo.	
	ARTICOLO 14 – BILANCIO	
	L'esercizio associativo è annuale e si chiude il 31 dicembre di ogni anno.	
	Entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio il Consiglio Direttivo deve	
	sottoporre all'assemblea degli associati per l'approvazione un bilancio di esercizio	
	redatto nei modi di legge e formato dallo stato patrimoniale e dal rendiconto	
	gestionale, ovvero sussistendo i presupposti di cui all'art. 4 Dlgs n. 105/2018 un	
	rendiconto per cassa, con l'indicazione di proventi e oneri dell'Ente; detto bilancio o	

	rendiconto per cassa, è accompagnato da una relazione che illustra le singole	
	poste, riferisce circa l'andamento economico e gestionale dell'Ente, le modalità di	
	perseguimento delle finalità istituzionali, nonché il carattere secondario e	
	strumentale delle attività diverse da quelle istituzionali; in detta relazione si dà	
	conto di eventuali osservazioni o suggerimenti provenienti dall'Organo di Controllo	
	e/o dal Revisore.	
	Il bilancio o rendiconto per cassa così formato, una volta approvato dall'assemblea,	
	è depositato nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore a cura del Consiglio	
	Direttivo.	
	ARTICOLO 15 – SCIOGLIMENTO E DEVOLUZIONE DEL PATRIMONIO	
	RESIDUO	
	In caso di estinzione o scioglimento il patrimonio residuo è devoluto ad altri Enti del	
	Terzo Settore individuati con delibera del Comitato Direttivo su conforme parere	
	del competente Ufficio del Registro del Terzo Settore.	
	ARTICOLO 16 – NORME TRANSITORIE	
	Fino all'operatività del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore continuano ad	
	applicarsi per l'associazione le norme previgenti ai fini e per gli effetti derivanti	
	dall'iscrizione nel Registro Regionale delle ODV. Il requisito dell'iscrizione al	
	Registro Unico, nelle more dell'istituzione del medesimo, si intende soddisfatto da	
	parte dell'associazione, ai sensi dell'art. 101 del Codice del Terzo Settore,	
	attraverso la sua iscrizione al Registro Regionale delle Organizzazioni di	
	volontariato, attualmente previsto dalla specifica normativa di settore.	
	La denominazione sociale dell'associazione verrà automaticamente integrata	
	dell'acronimo ETS una volta che sia avvenuta l'iscrizione al Registro Unico	
	Nazionale del Terzo Settore .	

